



**N. 1140-A**

*Relazione orale*  
*Relatore VESCOVI*

**TESTO PROPOSTO DALLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza l'11 ottobre 2019

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  
con il Ministro per i beni e le attività culturali  
e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019

## INDICE

Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	5

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BORGHESI)

11 giugno 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRERO)

2 ottobre 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

« Articolo 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di 193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 196.520 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 196.520 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di **200.000 euro per l'anno 2019**, di 193.040 euro **per l'anno 2020** e di **200.000** euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **200.000 euro per l'anno 2019**, a 193.040 euro **per l'anno 2020** e a **200.000** euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. *Identico.*

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

*Identico*

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

*Identico*



€ 1,00